



C O M U N E D I D O N O R I

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TERRE SOGGETTE AL DIRITTO D'USO CIVICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2023

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità del regolamento
- Articolo 3 Titolarità degli usi civici
- Articolo 4 Individuazione della tipologia di usi civici
- Articolo 5 Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche
- Articolo 6 Priorità nelle concessioni
- Articolo 7 Oggetto e limiti della concessione
- Articolo 8 Classificazione dei terreni
- Articolo 9 Canone di concessione
- Articolo 10 Durata della concessione
- Articolo 11 Impegni di spesa
- Articolo 12 Divieti, prescrizioni a carico dei concessionari e revoca o sospensione della concessione
- Articolo 13 Verifiche da parte del comune

Titolo II – Disciplina delle concessioni per usi tradizionali

- Articolo 14 Definizione di uso tradizionale
- Articolo 15 Richiesta di concessione di terreni per uso tradizionale
- Articolo 16 Ulteriori disposizioni per concessioni a pascolo e seminativo
- Articolo 17 Legnatico - Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico
- Articolo 18 Legnatico - Quantità concedibili
- Articolo 19 Legnatico - Uso civico del legnatico
- Articolo 20 Legnatico - Zona di taglio
- Articolo 21 Legnatico - Divieti
- Articolo 22 Legnatico - Norma transitoria

Titolo III – Disciplina delle concessioni per usi non tradizionali

- Articolo 23 Concessioni per usi non tradizionali
- Articolo 24 Forestazione

Titolo IV – Norme finali

- Articolo 25 Violazioni – Inosservanze - Sanzioni
- Articolo 26 Miglioramento del fondo
- Articolo 27 Pubblico interesse
- Articolo 28 Vigilanza
- Articolo 29 Controversie
- Articolo 30 Norme di rinvio
- Articolo 31 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premessa

Fanno parte del patrimonio riconosciuto delle terre civiche del Comune di Donori i terreni indicati nella Determinazione ARGEA n. 4904 del 18/09/2018, assegnati in godimento ai cittadini di Donori.

L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile del territorio, in modo da garantire la conservazione del patrimonio delle terre civiche anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e territoriali locali.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.03.1994, le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di Donori.

In particolare mira a:

- a) salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Donori;
- b) conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
- c) tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;
- d) prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni;
- e) disciplinare l'esercizio delle FORME TRADIZIONALI di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del bene civico, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
- f) regolare le forme di utilizzazione dei beni civici in FORME NON TRADIZIONALI, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
- g) stabilire gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
- h) normare le modalità di contestazione delle infrazioni ed irregolarità, l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari del diritto di terre civiche.

Articolo 3 - Titolarità degli usi civici

Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti a Donori; a tal fine è considerato cittadino residente colui che ha la residenza nel Comune di Donori.

La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto di uso civico.

Articolo 4 - Individuazione della tipologia di usi civici

Le terre civiche possono essere assegnate a destinazioni agropastorali e non, qualora ciò sia funzionale agli interessi generali della comunità ed avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale conformemente alle previsioni del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

Sono FORME TRADIZIONALI di uso civico:

- a) allevamento, pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti.
- b) seminerio.
- c) legnatico.

Il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche può prevedere forme non tradizionali di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico.

Sono FORME NON TRADIZIONALI di uso civico insediabili sulle terre civiche comunali:

- a) Impianti di agricoltura intensiva (es. serre, palificazioni), impianti di specie non tradizionali.
- b) Attività e servizi svolti da imprese nel settore turistico-ricreativo con particolare riguardo al turismo rurale, l'escursionismo in senso lato, tra cui quello naturalistico, ambientale, scientifico-culturale, etnografico, archeologico, speleologico, ecc.; attività sportive all'aria aperta, equitazione, avioturismo, trekking, cicloturismo, ecc.
- c) Le attività di supporto e servizio alle attività turistico-ricreative: gestione di campi, piste, aree attrezzate per la sosta degli utenti e dei relativi mezzi; scuderie (con strutture semi amovibili), bivacchi, ecc.; centri di informazione e biglietterie, ecc.; centri di educazione ambientale e attività didattiche.
- d) Forestazione.

L'esercizio delle forme NON TRADIZIONALI DI USO CIVICO è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di Donori e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio.

Nel rispetto di tale finalità può rientrare tra le forme Non Tradizionali di Uso Civico ogni altro uso legato alle effettive necessità della collettività titolare-utente non classificabile fra quelli che precedono purché previsti dal piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

Tali usi potranno essere adeguati in funzione delle mutate esigenze di vita legate alle diverse e nuove condizioni socio-economiche e ambientali, antropologiche e culturali, scientifiche e tecnologiche, che caratterizzano l'evoluzione della comunità titolare del diritto di uso civico.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi e generali per la concessione delle terre civiche

Al godimento delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti nel comune di Donori nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I terreni, mediante atto formale, possono essere concessi, ai cittadini residenti, a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Imprese aventi sede legale nel comune e costituite per almeno 2/3 da soci residenti o ad Enti pubblici, alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n. 12/1994.

I requisiti generali che i cives richiedenti la concessione di terreni devono possedere sono i seguenti:

- a) se persona fisica, avere la maggiore età.
- b) se persona giuridica, essere titolare del diritto di uso civico come sopra individuati al primo comma;
- c) le attività da svolgere devono essere consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Donori;
- d) deve essere rispettata la destinazione d'uso prevista.

Articolo 6 - Priorità nelle concessioni

Qualora le istanze pervenute superino il numero delle concessioni disponibili si procederà con il seguente ordine:

- a) a coloro che non hanno in concessione altri terreni comunali;
- b) al richiedente più giovane;
- c) al richiedente con maggiore carico familiare;
- d) in caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
- e) ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario deceduto fino al secondo grado, purché la concessione sia ancora attiva, siano facenti parte dello stesso nucleo familiare ed in possesso dei requisiti richiesti per la concessione.

Articolo 7 – Oggetto e limiti della concessione

Ai soggetti ammessi al godimento del fondo verrà concesso, in linea generale e qualora possibile, il fondo già utilizzato in passato.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno sempre essere salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività.

Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Articolo 8 – Classificazione dei terreni

La Giunta Comunale, con atto deliberativo, individua quali parti di territorio siano da destinare a pascolo e quali a seminativo o ad usi non tradizionali.

Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

I CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di una fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

II CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

III CATEGORIA - PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

Articolo 9 – Canone di concessione

L'uso delle aree ad uso civico non è gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione e gestione dei beni ad uso civico.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, determina ogni **cinque anni** i canoni di concessione dei terreni tenendo conto delle qualità intrinseche dei terreni.

La determinazione dei canoni, oltre a tener conto della classificazione dei terreni di cui sopra deve comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione, compresi gli oneri che il comune deve sostenere per eventuali imposte e sovrimposte, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13 punto c) della LR n°12/94.

In caso di mancata adozione della deliberazione di cui sopra, si intendono confermati i canoni vigenti.

Nel caso di concessioni ad uso pascolo, per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune, è stabilita la seguente valutazione convenzionale in equivalenti ovini del bestiame introdotto al pascolo:

- a) un capo caprino equivale ad un ovino;
- b) un capo bovino equivale a quattro ovini;
- c) un capo equino equivale a quattro ovini;
- d) un capo asinino equivale a due ovini;
- e) un capo suino munito di ferro al grillo equivale ad un ovino.

Per capo adulto in produzione s'intende convenzionalmente:

- a) l'agnello dopo il 31 luglio dell'anno di nascita;
- b) il vitello dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- c) il puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita;

d) il capretto dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita.

Per le concessioni riguardante terreni oggetto di mutamento di destinazione, di cui all'art. 17 della L.R. 12/1994, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

Il canone verrà riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e quando si rendesse necessario, si potrà ricorrere alla riscossione coattiva.

Articolo 10 – Durata della concessione

Fino alla redazione del Piano di valorizzazione potranno essere rilasciate solo concessioni per gli usi tradizionali. Nei casi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 12/1994 che prevede la riserva d'esercizio, il Comune, con delibera assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, fino ad un massimo di 10 anni rinnovabili, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore Regionale competente in materia di usi civici.

Successivamente all'approvazione del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, potranno essere rilasciate anche concessioni per usi non tradizionali la cui durata verrà stabilita in base alla tipologia d'intervento richiesto. In tal caso le concessioni devono essere autorizzate dall'Assessore Regionale competente in materia di usi civici ai sensi degli art. 15 e 17 della L.R. n. 12/1994.

Alla scadenza della concessione i contratti possono essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento culturale-produttivo dei fondi concessi.

Articolo 11 – Impegni di spesa

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche.

Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 332/1928.

Articolo 12 – Divieti, prescrizioni a carico dei concessionari e revoca o sospensione della concessione

È vietato, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regionale, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

Il concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto delle vigenti norme dettate in materia di prevenzione degli incendi.

Il concessionario è tenuto, infine, a segnalare all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque.

I fondi concessi possono essere recintati con recinzioni mobili solo previo rilascio di apposita autorizzazione a salvaguardia del libero transito nelle strade esistenti, del libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali e del regolare deflusso naturale delle stesse.

Non possono essere oggetto di recinzione le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua, i siti archeologici e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Fatto salvo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, i danni provocati, nonché eventuali danni conseguenti a terzi, devono essere risarciti dal titolare della concessione. La concessione in ogni caso, non può essere rinnovata per gli anni successivi alla scadenza della medesima.

La concessione viene revocata nei seguenti casi:

- cessione a terzi, anche parziale, dei terreni;
- utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- installazione di recinzione permanenti tra fondo e fondo;
- ingombro con detriti e pietrame del terreno o dei canali di scolo delle acque;
- abbattimento o danneggiamento di piante esistenti quali ad esempio quercia da sughero, ecc;
- frazionamento del fondo;
- accensione di fuochi, in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione.

La concessione viene sospesa dal Responsabile dell'Area Tecnica nei seguenti casi:

- per il mancato pagamento del canone di concessione;
- per gravi danni prodotti ai terreni comunali anche al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Articolo 13 – Verifiche da parte del Comune

I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile dell'Area Tecnica, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Comune di Donori, al fine di coinvolgere tutti gli assegnatari in un impegno di vigilanza e salvaguardia ambientale, al termine di ogni annata agraria, può disporre apposita verifica sullo stato di conservazione dei luoghi e di quant'altro di utilizzo comune.

Qualora, dall'esito della verifica, emergano violazioni al presente Regolamento e l'accertamento di responsabilità degli assegnatari, sarà posto a loro carico il risarcimento dei danni arrecati, e la conseguente revoca della concessione.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER USI TRADIZIONALI

Articolo 14 – Definizione di uso tradizionale

Sono definiti usi civici tradizionali (PASCOLO, SEMINERIO E LEGNATICO) come già precisato all' art. 4.

Articolo 15 – Richiesta di Concessione di terreni per usi tradizionali

Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali ad uso civico dovrà inoltrare istanza al comune dopo la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica.

È fatta salva per gli uffici comunali la facoltà di chiedere integrazioni e maggiori dettagli qualora la specificità dei luoghi o dell'iniziativa lo richieda.

Nel caso di concessioni di pascolo dovrà precisarsi la specie ed il numero dei capi da introdurre al pascolo; la domanda dovrà essere corredata da relativa certificazione attestante il numero dei capi di proprietà rilasciata dal servizio veterinario o da altri organi competenti.

Articolo 16 – Ulteriori disposizioni per concessioni a pascolo e seminativo

La Giunta Comunale con atto deliberativo individua quali parti del territorio destinare a pascolo e quali a seminativo.

I terreni appartenenti alla categoria del seminativo saranno suddivisi in lotti aventi la superficie minima di ha 01.00.00.

L'assegnatario di un lotto per seminativo deve effettuare il pagamento del corrispettivo anche quando il terreno assegnato non è stato coltivato.

I titolari di autorizzazione di pascolo che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 25 per ogni accertamento di violazione.

In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di epizootie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale e provvedere alla chiusura al pascolo dei capi infetti.

Articolo 17 – LEGNATICO - Cittadini aventi diritto all'uso del legnatico

Premesso che attualmente non sussistono le condizioni per assicurare con continuità il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico a tutti i cittadini residenti, in quanto l'estensione dei boschi comunali, costituiti soprattutto da sugherete e formazioni a macchia mediterranea, hanno estensione e provvigione insufficienti, ogni qualvolta sia accertata la disponibilità di una significativa quantità di legname prelevabile dai terreni ad uso civico, il comune provvederà ad informare la popolazione mediante apposito avviso pubblico a cui dovrà seguire formale richiesta da parte degli interessati.

La concessione di fare legna è comunque limitata ai bisogni dei soli residenti.

Articolo 18 – LEGNATICO – Quantità concedibili

La quantità annua per nucleo familiare verrà stabilito dal Responsabile dell'Area Tecnica in funzione della disponibilità e del numero dei richiedenti ed approvato dal servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale.

Articolo 19 – LEGNATICO – Modalità di godimento dell'uso civico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Tale diritto si articola nella seguente forma:

- raccolta di legna secca.

L'uso di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda la raccolta e l'utilizzo di legna da ardere.

Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni del Comune, la legna secca e caduta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie o dal vento, cimali, tronchi o ramaglie, o abbattere alberi secchi. Potranno quindi essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

Articolo 20 – LEGNATICO – Zona di taglio

Le zone assegnate per legnatico vengono attribuite dall'Amministrazione comunale ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico delle richieste.

La vigilanza è garantita dal personale del Comune.

I vigili di propria iniziativa o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici.

Solo dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato e sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il carico della legna da ardere sui mezzi, senza superare la quantità massima assegnata.

Gli assegnatari ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'Autorità Giudiziaria. Le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno.

Articolo 21 – LEGNATICO – Divieti

È assolutamente vietato il taglio di piante o parte di esse, asportare dai terreni civici prodotti boschivi esistenti nei territori comunali, senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.

È assolutamente vietato il danneggiamento di piante o parti di esse nel territorio Comunale.

Non è consentito caricare legna in quantità superiore di quella assegnata.

È vietato tagliare e raccogliere legna in zona diversa da quella autorizzata.

È assolutamente vietato farne commercio.

L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda massima stabilita dall'art. 25 del presente regolamento oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva, l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 22 – LEGNATICO – Norma transitoria

Il taglio, la raccolta, il prelievo ed il trasporto del materiale legnoso devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si declina il Comune di Donori da ogni responsabilità su eventuali danni causati all'assegnatario o a terzi.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, si farà riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PER USI NON TRADIZIONALI

Articolo 23 – Concessioni per usi non tradizionali

Il Consiglio Comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/1994

Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 12/1994.

L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico è ammissibile con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato del territorio, qualora si dimostri che sia conforme agli interessi generali della comunità di Donori e avvenga nel rispetto dei principi dell'uso sostenibile del territorio.

Il Richiedente dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'organo comunale competente, apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnico-economica sulle attività da seguire sul fondo, nel rispetto dell'indirizzo produttivo prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione. Mediante il progetto esecutivo accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, dovrà essere dimostrato il reale beneficio socio-economico per la popolazione, superiore a qualsiasi utilizzazione di *“tipo tradizionale”*.

Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale o l'attività prescelta, salvo dimostrazione che gli stessi si siano rivelati non più idonei ed antieconomici o si vogliano intraprendere attività economiche più redditizie e sempre nel rispetto degli usi civici. La variazione dell'ordinamento colturale o dell'attività, dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da sottoporre all'approvazione dell'organo regionale competente.

Per le forme non tradizionali di uso civico è ammessa la realizzazione delle infrastrutture e delle strutture semi amovibili necessarie per un corretto esercizio delle stesse quali ad esempio: viabilità, opere di approvvigionamento idrico ed energetico, in particolare da fonti rinnovabili, prefabbricati, strutture, ed impianti purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, secondo i criteri previsti nel Piano di valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche, con le modalità e le procedure previste nel seguito del presente regolamento, ed avendo cura di privilegiare il riuso, il recupero funzionale, l'adeguamento di strutture ed infrastrutture già esistenti qualora ve ne siano.

Allo scadere della concessione nessun indennizzo sarà dovuto, per le opere eventualmente realizzate, che entreranno a fare parte a pieno titolo della proprietà collettiva.

Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- a) rispondono ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
- b) è stato autorizzato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura il mutamento di destinazione.

Fermo restando la presenza delle condizioni di base necessarie, previste dall'articolo 5 del presente regolamento, in presenza di più richieste, sarà determinante e avranno preferenza i residenti richiedenti, che offrono una opportuna valorizzazione dei terreni.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Articolo 24 – Forestazione

Qualora sia accertata la rispondenza a pubblico interesse, l'ordinamento colturale principale, di cui al decreto Commissariale di accertamento o alla determinazione di accertamento della Regione Sarda, potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati, dopo l'autorizzazione al mutamento di destinazione e correlativa sospensione dell'uso civico con delibera del Consiglio Comunale (art. 17 della L.R.12/1994).

In caso di essenze legnose del tipo “macchia mediterranea” il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 25 – Violazioni – Inosservanze – Sanzioni

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima, In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, nè dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Articolo 26 – Miglioramento del fondo

I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e assentiti dal Servizio regionale per gli usi civici.

In ogni caso tutte le operazioni realizzate sono a carico del concessionario e al termine della concessione vengono acquisite nel demanio civico senza che ciò dia diritto ad indennizzo alcuno.

Articolo 27 – Pubblico interesse

Qualora sussistano comprovati motivi di interesse pubblico, la concessione può essere revocata a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità e urgenza. In tal caso spetterà al concessionario l'esonero del pagamento del canone per l'annualità non interamente goduta.

Articolo 28 – Vigilanza

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della Polizia Forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, e tutte le altre Forze di Polizia, compresi gli Agenti della Compagnia Barracellare.

Qualunque infrazione sarà punita, non solo con le sanzioni del presente regolamento, ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Articolo 29 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al Responsabile dell'Area Tecnica che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

Articolo 30 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di usi civici previste dalla Legge n. 1766/27, Legge 168/2017, dal R.D. n. 332/1928, dalla L.R. n. 12/1994 e dai Regolamenti Regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche.

Articolo 31 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/1994, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi di legge.

Tutte le precedenti disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.